

AULA 'B'



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Oggetto

R.G.N. 3472/2018

Cron.

Rep.

Ud. 28/05/2024

CC

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. UMBERTO BERRINO

- Presidente -

Dott. FABRIZIA GARRI

- Consigliere -

Dott. ROSSANA MANCINO

- Consigliere -

Dott. GABRIELLA MARCHESE

- Consigliere -

Dott. LUCA SOLAINI

- Rel. - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 3472-2018 proposto da:

GFA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO GHERA, rappresentato e difeso dall'avvocato DOMENICO GAROFALO;

- ricorrente -

contro

2024 I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
2470 CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LUCIANA ROMEO, LUCIA PUGLISI, che lo rappresentano e difendono;

- controricorrente -



avverso la sentenza n. 334/2017 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 07/11/2017 R.G.N. 831/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2024 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

R.G. 3472/18**Rilevato che:**

Con sentenza del 7.11.2017 n. 334, la Corte d'appello di Trieste respingeva il gravame di FAG , avverso la sentenza del tribunale di Udine che aveva rigettato la domanda di quest'ultimo nei confronti dell'Inail, volta a far accertare e dichiarare la natura indennizzabile dell'evento occorsogli, come infortunio "in itinere".

La Corte d'appello, nel confermare la sentenza di primo grado, non riconosceva la natura indennizzabile dell'infortunio.

Avverso la sentenza della Corte d'appello, GFA propone ricorso in cassazione sulla base di un motivo, mentre l'Inail resiste con controricorso.

Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall'adozione della decisione in camera di consiglio.

Considerato che:

Con il motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 2 comma 1 e 3 del DPR n. 1124/65, degli artt. 99, 112 e 113 c.p.c. e del principio della qualificazione ex officio della fattispecie a prescindere da quella operata negli atti di causa, perché il giudice del gravame avrebbe dovuto qualificare l'evento infortunistico occorso al sig. G , come un infortunio sul lavoro, tutelabile ai sensi dell'art. 2 del DPR n. 1124/65, essendo avvenuto durante lo svolgimento di attività lavorativa (cd. tempo di viaggio) e non



durante il percorso per recarsi dal luogo di abitazione al lavoro, escludendone l'indennizzabilità.

Il motivo è fondato, nei termini che seguono.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, *"Il tempo per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell'attività lavorativa vera e propria (e va, quindi, sommato al normale orario di lavoro come straordinario) allorché lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione; in particolare, sussiste il carattere di funzionalità nei casi in cui il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta destinato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa"* (Cass. n. 17511/10, 5701/04).

Nella specie, il lavoratore era giunto sul luogo di lavoro, avendo raggiunto la sede aziendale con mezzi propri ed era a disposizione del datore di lavoro. Lo spostamento verso il cantiere, era uno spostamento all'interno dell'orario di lavoro e funzionale per lo svolgimento delle mansioni che gli erano richieste dal datore di lavoro, il quale doveva sorvegliare per prevenire condotte imperite: pertanto, ciò che va accertato è se, in tale contesto (e non invece nel contesto di un infortunio in itinere) sia stata posta in essere o meno, da parte di GFA

, una condotta abnorme idonea ad elidere il nesso eziologico con lo svolgimento dell'attività lavorativa sopra indicata (va rilevato che la Corte d'appello, da parte sua, si è attestata su un giudizio di imprudenza, cfr. p. 11 della sentenza impugnata).

In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Trieste in diversa composizione, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.



P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Trieste, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28.5.2024

Il Presidente

Dott. Umberto Berrino

CASSAZIONE.NET

